

**DETERMINA A CONTRARRE  
E DI AFFIDAMENTO**

**OGGETTO: Servizi bancari – Contratto Ponte.**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "CAL" o la "Società") nel 2010 ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei servizi bancari della Società, all'esito della quale è stato individuato quale aggiudicatario la Banca Popolare di Lodi S.p.A., ora diventato Banco BPM S.p.A.;
- b) in data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto con l'aggiudicatario il contratto per l'affidamento dei servizi di cui alla precedente lett. a);
- c) in data 13 settembre 2019 CAL ha richiesto all'affidatario Banco BPM S.p.A. la proroga tecnica del contratto sopra citato sino alle ore 23.59 del 2 maggio 2020 nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- d) la successiva gara indetta da CAL per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi bancari della Società è andata deserta;

**DATO ATTO CHE**

- e) nelle more dell'indizione dell'ulteriore procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario, non è possibile garantire la continuità dell'attività della Società in assenza dell'operatività dei conti correnti e della linea di credito;

**RILEVATO CHE**

- f) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i presupposti per procedere alla stipula di un Contratto ponte (sub Allegato 1) con Banco BPM S.p.A.

alle condizioni contrattuali e di prezzo previste agli artt. 2 e 5 del Contratto Ponte, cui si rinvia (All. 1), di cui necessita CAL fino all'individuazione del nuovo affidatario per il servizio in oggetto;

#### RICHIAMATI

- g) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato, da ultimo dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del c.d. D.L. Sblocca Cantieri;
- h) l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo ai "Principi per l'aggiudicazione";
- i) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 ove richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. n.50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- j) l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo inferiore ad € 40.000,00;
- k) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento*" aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- l) l'art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 in base al quale nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: "*c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.*";
- m) la consolidata giurisprudenza amministrativa che ritiene sussistenti le condizioni di urgenza straordinarie di cui all'art. 63, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 sopra citato e gli ulteriori presupposti ivi indicati, legittimanti pertanto la stipula di un "contratto ponte" nel caso ad esempio di annullamento della gara bandita e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara (cfr. da ultimo Cons. Stato, sentenza n. 2686/2019);
- n) l'art. 32, commi 8 e 13, in base ai quali "*l'esecuzione d'urgenza di cui al presente*

*comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili [...] nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare [...]”;*

- o) l'art. 97 della Costituzione in tema di buon andamento dell'azione amministrativa;

#### **VISTI**

- p) (i) la proroga tecnica richiesta da CAL in scadenza in data 2 maggio 2020 e (ii) l'esito, di cui alla precedente lett. d) della procedura di gara indetta per l'individuazione di un nuovo affidatario, che non consente a CAL di garantire la necessaria continuità del servizio in scadenza;
- q) pertanto CAL si è trovata (i) nell'impossibilità di proseguire il contratto in scadenza e, al contempo, (ii) nell'impossibilità, in vista della scadenza del contratto di sottoscrivere un contratto con un nuovo affidatario per circostanze non prevedibili né imputabili alla stessa;
- r) sussiste pertanto anche l'urgenza per imprevedibilità del fatto e per indifferibilità dell'esigenza di garantire in via provvisoria la continuità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- s) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene sussistenti 1) le condizioni di urgenza straordinarie determinate dalla scadenza dell'attuale proroga tecnica 2) la necessità di garantire il servizio in oggetto per le motivazioni sopra indicate;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

- t) pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i presupposti per procedere alla stipula di un Contratto ponte con il medesimo Aggiudicatario del Contratto in scadenza il 02/05/2020, ossia BANCO BPM S.p.A., alle condizioni contrattuali e di prezzo previste agli artt. 2 e 5 del Contratto Ponte, cui si rinvia (All. 1), per i servizi bancari di cui necessita CAL nel periodo intercorrente dalla suddetta scadenza contrattuale (in data 02/05/2020) per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario;

#### **RILEVATO CHE**

- u) CAL necessita di procedere all'affidamento dei servizi bancari, come meglio descritti

all'art. 2 del Contratto Ponte, cui si rinvia (All. 1) (di seguito il "Servizio");

- v) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: (i) che il Contratto ponte abbia durata dalla sua sottoscrizione sino all'individuazione del nuovo affidatario per il servizio in oggetto. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica che influisce i) non solo sulla normale modalità di svolgimento lavorativo anche degli operatori economici con conseguenti ripercussioni anche sulla partecipazione della procedura di gara da indire, ii) ma anche sui conseguenti effetti economici che possono generare incertezza per gli operatori con conseguente difficoltà a presentare un'offerta per la procedura di gara da indire, si ipotizza che l'individuazione del nuovo affidatario avvenga entro il 20 dicembre 2020; (ii) che il Contratto ponte si intenderà risolto in seguito al ricevimento di apposita comunicazione di CAL via p.e.c. di avvenuta individuazione del nuovo affidatario, con efficacia dalla data indicata nella suddetta comunicazione; (iii) che qualora CAL non abbia individuato il nuovo affidatario entro la data del 20 dicembre 2020, la Società si riserva nei 20 (venti) giorni antecedenti alla suddetta data di richiedere un'opzione di proroga per al massimo ulteriori 6 mesi sino all'individuazione del suddetto nuovo affidatario, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- w) l'importo massimo complessivo stimato per le prestazioni richieste è pari ad **Euro 30.625,00** (trentamilaseicentocinquante) oltre IVA nelle misure di legge se dovuta e oltre imposte di bollo dovute, di cui:
- **Euro 13.125,00** (tredicimilacentocinquante/00) sino al massimo al 20 dicembre 2020, oltre IVA se dovuta e oltre imposte di bollo dovute;
  - **Euro 17.500,00** (diciassettemilacinquecento/00) sino al massimo al 20 giugno 2021, oltre IVA se dovuta e oltre imposte di bollo dovute, in caso di esercizio dell'opzione di proroga, di cui al precedente punto (iii) della lett. x);
- x) il suddetto importo è stato stimato a seguito di interlocuzioni con l'Affidatario in relazione allo Schema di Contratto ponte.

Al riguardo, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene congruo il suddetto importo in quanto:

- con riferimento ai conti correnti, non viene applicato alcun corrispettivo;
- con riferimento alla linea di credito:
  - o la commissione di disponibilità creditizia applicata dall'affidatario è pari allo 0,75% (zerovirgolasettantacinqueper cento) su base annua della astratta disponibilità creditizia (corrispondente allo 0.5% per la durata di 8 mesi del Contratto), ossia una percentuale inferiore a quella praticata dal mercato pari circa al 2%;
  - o l'interesse passivo applicato dall'affidatario, pari all'1% (uno per cento), è

inferiore all'interesse passivo stimato da CAL in sede di indizione della procedura di gara di cui alla precedente lett. d);

- y) Responsabile Unico del Procedimento, vista la scadenza del Contratto in corso e considerata l'indifferibile necessità di garantire continuità all'attività di CAL che non sarebbe possibile in assenza dell'operatività dei conti correnti e della linea di credito richiesta, oltre che delle altre prestazioni oggetto del Contratto, ravvisa la sussistenza dei presupposti per procedere in via d'urgenza all'esecuzione del Contratto nelle more dell'accertamento dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sussistono i motivi di urgenza e di necessità di cui all'art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, impedendo a CAL di svolgere la propria attività;

#### **VISTI**

- z) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/2016 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi;
- aa) l'atto del 29 aprile 2020 (AD-290420-00001) con cui l'Ing. Carlo Ascheri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;

#### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto;

#### **DISPONE**

l'affidamento di servizi bancari in favore di Banco BPM S.p.A. (C.F. 09722490969 /P.I. 10537050964) con sede in Milano (MI), Piazza F. Meda, n. 4, salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Contratto ponte di cui all'Allegato 1, con i relativi allegati;

2. di procedere all'affidamento in oggetto a Banco BPM S.p.A. alle condizioni contrattuali e di prezzo previste all'art. 2 del Contratto ponte di cui al precedente punto 1;
3. di richiedere all'affidatario di cui al precedente punto 2 l'esecuzione della prestazione in via d'urgenza, nelle more dell'accertamento dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di approvare la durata contrattuale del Contratto-ponte dalla sottoscrizione del medesimo sino all'individuazione del nuovo affidatario per il servizio in oggetto;
5. di approvare il corrispettivo massimo stimato, pari all'importo massimo complessivo di **30.625,00** (trentamilaseicentoventicinque) oltre IVA nelle misure di legge), fermo restando che il corrispettivo verrà calcolato sulla base delle prestazioni effettuate;
6. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con Banco BPM S.p.A. del Contratto-ponte di cui all'Allegato 1 con i relativi allegati, e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
7. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati nella presente determina;
8. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente.

Milano, 05 maggio 2020

Allegati:

1. Schema di Contratto-ponte.
2. Dichiarazione sostitutiva

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 e delle Linee Guida Anac n.15 del 5 giugno 2019.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

**Amministratore Delegato**

**(Dott. Gianantonio Arnoldi)**

- *OMISSIS* -

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**(Ing. Carlo Ascheri)**

*- OMISSIS -*

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di cui alla presente determina.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

**Il Direttore dell'Area Amministrativa**

**(Ing. Giacomo Melis)**

*- OMISSIS -*

Data di pubblicazione: 2 settembre 2020